

Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e aree naturali protette

Domanda: Nei parchi regionali toscani abbiamo difficoltà a capire, sulla base della normativa vigente, di chi è la competenza nelle aree contigue. Le invio questo breve resoconto relativamente alla legislazione nazionale e regionale in materia. Le aree esterne ai parchi rientrano fra le aree tutelate per legge in base a quanto disposto dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. L'autorità competente alla tutela del vincolo paesaggistico, in queste aree, è il comune. L'art.36 della stesse legge rimanda al regime di tutela disciplinato da leggi speciali che per quanto riguarda il parco della maremma è la l. 394/91 e la LR Toscana 24/94. Nello specifico l'art. 13 - IV comma ^ della LR Toscana 24/94 prevede che "Per le aree contigue di cui al comma 3, i piani per il Parco dettano, per le materie di cui all'art. 32, comma 1, L. 6dicembre 1991, n. 394 specifiche direttive cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali. Quanto sopra per quanto riguarda la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Prendendo in esame la LR Toscana 1/2005, la stessa, all'art. 129 comma 6 stabilisce che "Nei territori disciplinati dai piani dei parchi regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente articolo sono svolte dall'ente parco; i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall'ente parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale da definire d'intesa con i comuni interessati. Il dettato di tale norma non riguarda l'autorizzazione paesaggistica, regolata da altre disposizioni legislative, ma la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia che ad un primo esame sembrerebbe spettare all'Ente Parco sia per l'area parco che per l'area contigua in quanto quest'ultima rientra nei territori soggetti al vincolo paesaggistico.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, andando ad analizzare le sanzioni previste dalla LR 1/2005, l'art. 93 sancisce che "la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente capo determina l'applicazione delle sanzioni previste nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio da parte del Comune o dell'ente parco competente per territorio. Tali sanzioni sono previste dall'art. 167 del D.Lgs.42/2004 che nello specifico parla di "autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica". Quello che viene da chiedersi è: 1) Chi è l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica in area contigua? 2) Chi è l'autorità preposta alla gestione del vincolo che deve accertare la compatibilità paesaggistica? (art. 167 comma IV e V del D.Lgs. 42/2004) Il comune o l'Ente Parco a dover emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento per violazioni commesse in area contigua? e l'ordinanza di remissione in pristino?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Chiarito come, in ogni caso, i Comuni risultino titolari della competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in via di sub-delega, la risposta quesiti proposti si rinviene, coerentemente con quanto disposto anche dalla norma statale interposta, nel dettato dell'art.88 della LR citata, che, al comma 7, dispone – con valenza per il tutto il territorio regionale – dopo aver puntualmente descritto tutto il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, che : "*L'autorizzazione è rilasciata o negata dal comune entro il termine di*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza, ovvero decorsi venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6". Gli Enti Parco, infatti, ivi compresi quelli dei Parchi nazionali, non possono mai essere ritenuti competenti al rilascio del provvedimento di cui trattasi, come anche, a cascata, di quelli di cui all'art.167 del Codice Urbani (ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria).

Per completezza di esposizione, è bene chiarire, proprio alla luce del disposto dell'art. 142 del D.lgs. n.42/04 citato nel quesito, che, come ha ripetutamente riferito la Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale, *"all'interno dei parchi (nazionali e regionali), per le modifiche urbanistiche ed edilizie, il legislatore prevede non già un duplice, bensì un triplice controllo: del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al quale è demandato il rilascio del titolo abilitativo edilizio (ai sensi del TU DPR n. 380 del 2001); dell'autorità regionale o di quella delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004); dell'autorità del parco (ai sensi della L. n. 394 del 1991)... nè la circostanza che il rilascio degli ultimi due provvedimenti sia eventualmente attribuito ad un unico organo, non fa perdere agli stessi la loro autonomia, con la conseguente necessità di una duplice valutazione in merito"* (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3[^]: 15.12.2003, n. 47706; 20.6.2003, n. 26863; 12.5.2003, n. 20738; 11.1.2000, n. 83; 13.10.1998, n. 12917. Nello stesso senso C. Stato, IV , 28.2.2005, n. 714).

Valentina Stefutti

Publicato il 22.2.08

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.